ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Art. 5 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il regolamento interno del personale da sottoporre alla approvazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;

b) delibera l'acquisto, la vendita, e la locazione dei beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonche' la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;

c) autorizza l'acquisto e la vendita di beni mobili;

d) autorizza la partecipazione e relative modalita' in aziende di cui al precedente articolo 1, comma 2° e la revoca delle stesse;

e) approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;

f) compie in genere tutti gli atti non devoluti al presidente ed all'amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalita' dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/08/1939, n. 182 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 11 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 1021
Partizione	Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-per-l-incremento-delle-industrie/statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it